

Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci

Il giorno 10 del mese di Dicembre dell'anno 2022 alle ore 17:15 presso la sede legale dell'associazione in Via Perugino 2 - Mirano (Venezia), si è riunita (in videoconferenza tramite l'applicazione Google Meet) in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione La Colonna - Lesioni Spinali APS, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Adeguamento dello Statuto - RUNTS;
- Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

Giancarlo Volpato, Silvia Mason, Leonardo Mason, Matteo Mezzalana, Daniele Furlan, Edoardo Vicariotto, Veronica Serantoni, Lorena Zanella, Filippo Rampazzo, Silvia Pizzati, Niccolò Passerini, Roberto Girardi, Sonia Usai, Sara Volpato, Alberto Volpato, Enrico Zamattia, Emanuela Fabris, Marco Rampazzo, Valentina Besenon, Ariano Venturini, Sartorato Nadia, Lorenzo Rampazzo, Marton Gianluigi, Serantoni Vittorio, Siegato Livia, Fruscalzo Daniela, Griggio Giampietro, Riva Luisa, Balzan Michele, Taffarello Elisa, Ricci Nora, Scaggiante Nicola, Marialuisa Calabro, Mason Vittorino, Liviero Meri, Miazzo Mario, Rosin Laura.

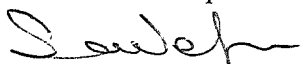
Assume la parola il Presidente dell'Associazione, sig. Giancarlo Volpato, il quale, constatata la regolare presenza dei soci per la validità dell'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione, dichiara l'Assemblea Straordinaria valida ed atta a deliberare sull'ordine del giorno e chiama la sig.ra Sara Volpato a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente illustra il primo punto all'ordine del giorno e il motivo per cui è stata convocata quest'Assemblea Straordinaria. Spiega poi la necessità di modificare lo statuto come richiesto dalla Regione del Veneto, Ufficio RUNTS.

Dopo la lettura, da parte del Presidente, dello statuto con le necessarie modifiche e dopo proficua discussione, l'Assemblea Straordinaria all'unanimità approva lo Statuto così come allegato.

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 17:45, il Presidente dichiara chiusa la riunione previa lettura e firma del presente verbale.

Il segretario - Sara Volpato



La Colonna
Lesioni Spinali onlus aps

Il Presidente - Giancarlo Volpato

Per Giancarlo Volpato, impossibilitato a firmare, il padre, GIORGIO VOLPATO, delegato con procura generale.



Reg. il 19-12-2022

Euro

Conformi al Mod. F 24

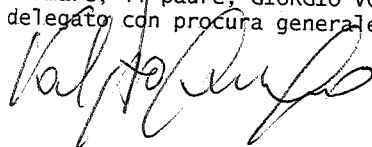
c/o Ufficio Territoriale di Venezia 2

A.N. 4363 serie 3 A PRIVATI



000000 51
000000 51

000000 51
000000 51



Statuto:

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **LA COLONNA - LESIONI SPINALI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE** in breve "**LA COLONNA - LESIONI SPINALI APS**" assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apertita e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Perugino 2, nel Comune di Mirano (VE). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

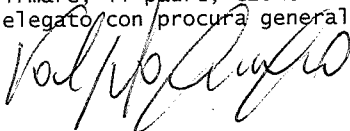
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotto di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

mediante la realizzazione a titolo esemplificativo e non esaustivo delle seguenti azioni:

- Aiutare ed assistere in qualsiasi modo e forma le persone disabili e/o non autosufficienti con particolare riguardo a quelle vittime di lesioni spinali, rappresentarle in qualsiasi sede e rapporto con gli enti pubblici e privati, locali, nazionali ed internazionali, nonché promuovere l'aggregazione e la socializzazione tra le stesse;
- Effettuare investimenti in programmi finalizzati ad offrire e prestare assistenza medica ai soggetti colpiti da lesioni spinali attraverso collaborazioni con altri organismi, pubblici e privati, con professionisti e personale medico specializzato;
- Promuovere la divulgazione e lo sviluppo della ricerca sulle lesioni spinali;
- Organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio ed approfondimento, corsi e manifestazione di qualsiasi tipo, sia in Italia che all'estero;
- Promuovere e attuare direttamente o indirettamente la creazione di pubblicazione di sussidi audiovisivi e multimediali di ogni genere;



- Sviluppare l'attività di studio, ricerca e assistenza nel proprio settore di attività e in altri analoghi e affini;
- Promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, notiziari e indagini;
- Farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico e privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, di qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'associazione;
- Istituire borse di studio;
- Coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, di singoli ricercatori anche a livello internazionale;
- Collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale, o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 - Ammissione

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 2 categorie di soci:

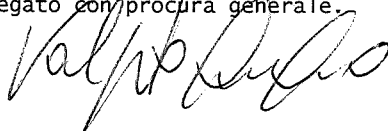
- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- simpatizzanti: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.



- Denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo Settore; e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - Qualità di volontario

- L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
- L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 - Recesso ed esclusione del socio

La qualifica di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione.

L'esclusione sarà deliberata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato nei confronti dell'associato:

- a) che sia gravemente inottemperante alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Gli associati receduti o esclusi non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Gli associati che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a quattro mesi, decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, dopo aver ricevuto l'avviso di sanare la posizione, perderanno automaticamente la qualifica di associato senza necessità di delibera da parte del Consiglio Direttivo e senza la possibilità di rientro nell'Associazione. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - Organi sociali

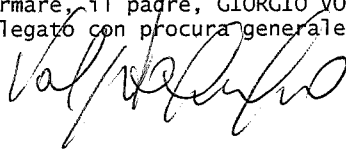
Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente,
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 11 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale



comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sito Web, spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria e straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

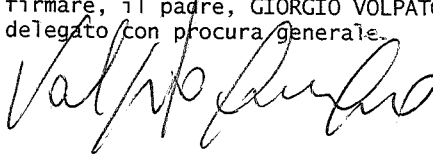
L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di Controllo;
- approva il bilancio d'esercizio e l'eventuale Bilancio Sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.



È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno):

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 14 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di tre ad un numero massimo di undici membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;

Fra i suoi compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS;

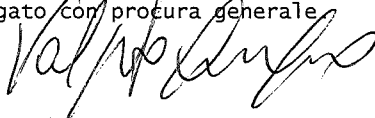
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.



Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

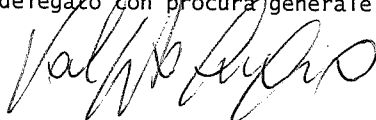
ART. 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il trenta giugno di ogni anno.

ART. 22 - Bilancio sociale



È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione di promozione sociale.

ART. 24 Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari;
- tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta.

ART. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

